

COMUNE DI ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Convenzione per rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio proposto innanzi al G.d.P. Ischia da Di Scala Luisa c/ Comune di Ischia.

L'anno duemilasedici, il giorno 04 del mese di maggio tra i costituiti:


- 1) Pilato Giuseppina nella qualità del Responsabile del I° Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n.1. Cod. Fisc. dell'Ente 00643280639;
- 2) Avv. Cristina Buono nata a Ischia il 26.05.1981, con studio legale in Ischia alla via G. Battista Vico n. 48 - Cod. Fisc. BNU CST 81E66E329Q iscritta all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 30100.

PREMESSO:

- Che con delibera di G.C. n. 36 del 07.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato affidato all'avv. Cristina Buono con studio legale in Ischia alla via G.B. Vico n. 48 l'incarico di resistere nel giudizio proposto innanzi al G.d.P. di Ischia dalla sig.ra Di Scala Luisa c/ il Comune di Ischia con atto di citazione notificato all'ente il 16.03.2016;
- Che con detta delibera n. 36/2016 è stato stabilito di corrispondere al predetto legale per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione, il compenso forfettario di €. 400,00 oltre iva e cpa, così come stabilito nella delibera di G.C. n. 9 del 14.01.2016.

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite di tradurre in formale atto la reciproca volontà si addiviene alla stipula del presente atto:

ART.1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



ART.2 – La sig.ra Pilato Giuseppina nella qualità di cui in premessa, affida all'avv. Cristina Buono che accetta, l'incarico di resistere nel giudizio proposto innanzi al G.d.P. di Ischia dalla sig.ra Di Scala Luisa c/ il Comune di Ischia con atto di citazione notificato all'ente il 16.03.2016.

L'incarico comunque è limitato alla fase del giudizio affidato restando inteso che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto dell'Ente.

ART. 3 - Per lo svolgimento di tale incarico il professionista è autorizzato a prendere visione degli atti inerenti la controversia e comunque ottenere da tutto il personale comunale le informazioni necessarie per il migliore espletamento dell'incarico.

ART.4 - Al professionista incaricato sarà corrisposto per tutta l'attività a svolgersi ivi compresa eventuale transazione di cui ai precedenti punti il compenso forfettario €. 400,00 (euro quattrocento/00) oltre iva e cpa, da liquidarsi a presentazione di regolare fattura. Le spese vive documentate saranno liquidate a presentazione di rendicontazione con determina dirigenziale. Tale compenso si intenderà non dovuto in caso di mancata iscrizione a ruolo della causa.

Le spese e competenze riconosciute in sentenza verranno recuperate dal predetto legale senza alcun onere a carico dell'Ente e versate al Comune di Ischia il quale provvederà a liquidare al predetto professionista solo l'importo eccedente il corrispettivo già liquidato dall'Ente. A titolo di acconto su detto importo forfettario predeterminato potrà essere liquidata su richiesta del professionista una somma non superiore al 40% dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 5 - L'avv. Cristina Buono espressamente dichiara di accettare il compenso forfettario determinato nel precedente articolo 4, onnicomprensivo di tutte le

prestazioni di cui all'art. 2 ed in conseguenza dichiara di rinunciare, come rinunzia, per l'attività professionale di cui alla presente convenzione ai diritti, onorari e spese di cui alla tariffa professionale. Nessun altro compenso, per l'attività di cui alla presente convenzione, diverso da quello innanzi previsto, può essere richiesto dal menzionato professionista.

ART.6 – Il predetto professionista si obbliga a trasmettere tutti gli atti relativi all'attività che andrà a svolgere all'Ufficio Contenzioso dell'Ente nonché a relazionare sullo stato del procedimento.

ART. 7 - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento a quanto previsto per legge in termini di convenzione.

ART. 8 - La presente convenzione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. 36 del 07.04.2016 e sarà registrata solo in caso d'uso con le spese a carico della parte inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile 1° Servizio

Giuseppina Pilato



IL Professionista

Avv. Cristina Buono



Il sottoscritto a norma dell'art. 21 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 fatte le ammonizioni previste dalla stessa legge, attesta che le firme in calce al presente atto sono state apposte in mia presenza dalle parti costituite, la cui identità mi sono accertato mediante documenti di riconoscimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Giovanni Amodio



